



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Dott.omissis... - Autorizzazione esonero dal servizio

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 maggio 2011, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 104/2011 – Verb. 176

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” ed in particolare l'articolo 6;

VISTO il decreto del Presidente n. 18 del 10 marzo 2011 di emanazione dello Statuto del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 prot. AMMCNT-CNR n.0021791 del 10 marzo 2011;

VISTO l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 aprile 2011 serie generale n. 90 con cui si comunica la pubblicazione nella stessa data dello Statuto sul sito del MIUR;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 21 comma 6 dello Statuto lo stesso è entrato in vigore il 1° maggio 2011;

VISTO l'art. 72 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;

VISTA la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 della Funzione Pubblica concernente indirizzi applicativi dell'art. 72 della norma sopra citata;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 18 del 28 gennaio 2009, concernente, tra l'altro, i criteri generali in materia di esonero dal servizio;

VISTA la circolare applicativa del CNR n. 10 del 3 marzo 2009;

VISTE le nuove disposizioni introdotte in materia di “finestra mobile” dall'art. 12 del Decreto Legge 78/2010, convertito il Legge 122/2010;

VISTA la relazione del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0033509 del 21 aprile 2011, controfirmata dal Direttore della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse relativa all'autorizzazione all'esonero dal servizio del Dott.omissis...;



VISTA l'istanza allegata alla suddetta relazione del Dott.omissis... in data 10 febbraio 2011, in servizio presso l'Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia di Roma, con la quale il medesimo chiede di essere esonerato dal servizio, ai sensi della normativa citata in premessa;

VISTO il parere favorevole del Direttore dell'Istituto, allegato alla suddetta relazione, il quale ha evidenziato che l'esonero dal servizio del Dott.omissis... non arrecherà alcun disservizio o disfunzione ai compiti ed alle attività istituzionali della struttura;

VISTO altresì, il parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento Scienze della Vita allegato alla medesima relazione;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 29 aprile 2011 con verbale n. 1372;

CONSIDERATO che l'art. 72 al comma 2 prevede che *“è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere le richieste dando priorità al personale interessato ai processi di riorganizzazione per i quali sono previste riduzioni di organico”*;

CONSIDERATO che l'esonero può essere richiesto dai dipendenti in possesso dei requisiti necessari ed è accolto purché sulla base delle esigenze funzionali dell'amministrazione di appartenenza che deve compiere le proprie valutazioni al fine di non arrecare alcun pregiudizio allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

CONSIDERATO quindi che le richieste connesse a processi di riorganizzazione e razionalizzazione si intendono prioritarie rispetto ad altre possibili situazioni di interesse dell'amministrazione a consentire l'esonero;

CONSIDERATO che l'amministrazione ha analogo interesse a consentire l'esonero qualora il dipendente per ragioni oggettive che esulano dalla volontà dello stesso è costretto a fornire un contributo lavorativo limitatissimo tale da non apportare alcun beneficio alla funzionalità della struttura;

CONSIDERATO che per l'elevazione al 70% della retribuzione il CNR si attiene scrupolosamente ai termini di Legge e viene applicata ai soli dipendenti in esonero che prestano a titolo gratuito ed in modo esclusivo e continuativo il proprio servizio presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazione non governative che operano nel campo della cooperazione con Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti individuati dal decreto MEF del 5 novembre 2008;

RITENUTO necessario reperire ulteriore documentazione a supporto riservandosi di rivalutare l'estensione al 70% autorizzando nelle more l'esonero al 50%;

CONSIDERATO che in caso di concessione della suddetta estensione l'espletamento del servizio viene controllato periodicamente dall'amministrazione del CNR, fermo restando che al termine di ogni semestre è fatto obbligo al dipendente in esonero di documentare formalmente e nuovamente il servizio di volontariato;

CONSIDERATO che ferme restando le precisazioni sopra esposte, sono presenti nella fattispecie i presupposti giuridici, nonché le condizioni oggettive previste dall'art. 72 della Legge 133/2008 per l'accoglimento della domanda;



CONSIDERATO inoltre, che risulta che l'accoglimento della suddetta richiesta non reca pregiudizio alle esigenze funzionali della struttura di appartenenza, e quindi di riflesso del CNR;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'esonero dal servizio del Dott.omissis..., ai sensi dell'art. 72 del Decreto Legge n. 122/2008, convertito con modificazioni della Legge n. 133/2008, fino al raggiungimento della finestra mobile relativa al compimento dei 40 anni di contribuzione e comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età con mantenimento del 50% della retribuzione.
2. Il Direttore Generale, attraverso il competente Ufficio, adotta il conseguente provvedimento attuativo.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO